

(1999/C 182/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3363/98**di Viviane Reding (PPE) alla Commissione***(16 novembre 1998)*

Oggetto: Qualibat – barriera francese alla libera prestazione di servizi nei pubblici appalti del settore edile

Nell'ambito dei bandi di gara pubblici è d'uso che la direzione dei lavori o l'ente aggiudicatore chiedano alle imprese candidate di fornire un certo numero di informazioni essenziali in materia di appalti che servono soprattutto a avere garanzie circa la qualità delle prestazioni da parte dell'impresa interessata.

Tale procedura, tutto sommato assai trasparente, viene spesso estesa dagli enti aggiudicatori che vi introducono condizioni minime supplementari, come ad esempio la conformità dei servizi dell'impresa ai certificati di qualificazione rilasciati dall'associazione professionale francese Qualibat (dipendente dal Ministero dei lavori pubblici). Le imprese straniere che non hanno sede sociale in Francia sono escluse d'ufficio dalla qualificazione di Qualibat e soggette pertanto a un grave svantaggio competitivo. Anche se il certificato rilasciato da Qualibat non è, a vero dire, obbligatorio per la partecipazione a un bando di gara, le imprese lussemburghesi si trovano di fronte a una mancanza di trasparenza riguardo ai bandi pubblicati dagli enti aggiudicatori. In pratica risultano ridotti i margini di manovra a disposizione di tali imprese per accedere agli appalti pubblici in Francia.

Consta alla Commissione l'esistenza di tali barriere alla libera prestazione di servizi? Cosa intende essa fare per evitare che col pretesto di garanzie di qualità siffatte barriere ostacolino la libera circolazione dei servizi?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(14 gennaio 1999)*

La Commissione conosce il problema esposto dall'onorevole deputato, che riguarda in effetti due situazioni.

Nel caso in cui non esistano norme europee o internazionali che coprono il settore della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può fare riferimento a sistemi del tipo Qualibat o Qualiferlec, a condizione che precisi che si tratta d'indicazioni e che ammetta ogni volta le equivalenze dei sistemi di altri Stati membri. Non rispettando questi limiti, essa infrange infatti le norme comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi e il principio del riconoscimento reciproco che la Corte di giustizia ha desunto da queste norme.

Nel caso in cui il settore della gara d'appalto sia oggetto di norme europee o internazionali, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad attenersi, in virtù delle direttive comunitarie applicabili all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, è tenuta anche ad accettare la validità dei sistemi di qualificazione equivalenti esistenti negli altri Stati membri, in virtù del citato principio del riconoscimento reciproco.

La Commissione ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia (causa C-225/98 Commissione c. Francia attualmente pendente).

(1999/C 182/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3364/98**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio***(16 novembre 1998)*

Oggetto: Revisione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati

La presidenza austriaca ha pubblicato un documento sulla sua strategia in materia di politica di immigrazione e di asilo, in cui figurano proposte per una revisione o soppressione di disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati per quanto riguarda l'obbligo giuridico degli Stati membri di fornire